

Giurisprudenza sul turismo

L'individuazione degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti previsti dall'art. 6, l. reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 28, non è soggetta ad alcun limite posto da tale legge o dalla legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; deve conseguentemente ritenersi che l'elaborazione di criteri da seguire per la suddetta delimitazione degli ambiti e volti al superamento della visione localistica a vantaggio di più ampie estensioni territoriali in relazione alle peculiarità storiche, geografiche e politiche tenuto conto delle esigenze economiche e gestionali delle istituende aziende di promozione turistica, sia esente da vizi di eccesso di potere perché rispondente a legge e ai principi della logica; conseguentemente è legittima la deliberazione di individuazione di un solo ambito territoriale nel quale sono accorpati comprensori caratterizzati da flussi turistici di diversa tipologia (nella specie, l'ambito era costituito, secondo il criterio prioritario di non frammentazione o di massimo accorpamento, dal territorio del promontorio garganico considerato una realtà geografica, turistica, morfologica ed estetica ben caratterizzata da sconsigliarne ogni spezzettamento pur in presenza di flussi turistici di diversa vocazione religiosa e balneare).

Cons. Stato, Sez.V, 25/02/1991, n.194

PARTI IN CAUSA

Reg. Puglia C. Com. S. Giovanni Rotondo

FONTE

Foro Amm., 1991, 394

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 17/05/1983 n.217

LR 16/05/1985 n.28 Art.6

L'art. 2 l. 24 dicembre 1985 n. 776 non è in contrasto con gli art. 117 e 118 cost. in relazione agli art. 35 e 56 d. p. r. 24 luglio 1977 n. 616 ed 1 d. p. r. 14 gennaio 1972 n. 6, nella parte in cui stabilisce che il club alpino italiano provvede alla formazione degli istruttori preposti ai corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche ed all'organizzazione e gestione, tramite l'associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale per guida alpina o portatore, guida speleologica, oltre che di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe, poiché l'accertamento dell'idoneità professionale resta affidato alle regioni ed alle stesse spetta la disciplina della composizione e del funzionamento delle commissioni degli esami per il rilascio degli attestati di idoneità al termine dei corsi professionali, ai sensi del d. p. r. 24 luglio 1977 n. 616, della l. 21 dicembre 1978 n. 845 (legge quadro per l'istruzione professionale) e della l. 17 maggio 1983 n. 217 (legge quadro per il turismo).

Corte cost., 23/06/1988, n.695

PARTI IN CAUSA

Reg. Liguria C. Pres. Cons.

FONTE

Cons. Stato, 1988, II, 1130

Riv. Dir. Sport, 1988, 237

RIFERIMENTI NORMATIVI

COST Art. 117

COST Art. 118

DPR 24/07/1977 n.616 Art.56

DPR 24/07/1977 n.616 Art.35

L 21/12/1978 n.845

DPR 14/01/1972 n.6 Art.1

L 17/05/1983 n.217

L 24/12/1985 n.776 Art.2

L'art. 11, l. 17 maggio 1983, n. 217, che contiene le definizioni e la tipologia delle attività professionali in campo turistico, contiene norme di indirizzo e di coordinamento che non ledono le autonomie delle regioni e delle province autonome, là dove indica le categorie di enti ed associazioni da cui vanno predisposti i criteri didattici per la formazione professionale dei maestri, delle guide e degli istruttori, lascia alle regioni ed alle province ampia discrezionalità sia di individuare gli enti e le associazioni competenti, sia di valutare la congruità dei criteri didattici da essi elaborati.

Corte cost., 15/07/1986, n.195

PARTI IN CAUSA

Prov. auton. Trento C. Pres. Cons.

FONTE

Cons. Stato, 1986, II, 946

Foro It., 1987, I, 354

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 17/05/1983 n.217 Art.11

L'art. 10, l. 17 maggio 1983, n. 217, che autorizza le associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali ad esercitare attività turistiche e ricettive solo per i propri associati, contiene una norma di favore che ben può essere posta dallo stato, in quanto tocca la sfera riservata alla legge statale di disciplinare diritti individuali, consacrati nella costituzione, mentre non costituisce motivo di illegittimità costituzionale la circostanza che la legislazione statale abbia contemplato le sole associazioni a dimensione nazionale e non anche quelle di livello regionale.

Corte cost., 15/07/1986, n.195

PARTI IN CAUSA

Prov. auton. Trento C. Pres. Cons.

FONTE

Cons. Stato, 1986, II, 946

Foro It., 1987, I, 354

RIFERIMENTI NORMATIVI

L 17/05/1983 n.217 Art.10